

Serie Ordinaria n. 19 - Mercoledì 06 maggio 2015

D.g.r. 30 aprile 2015 - n. X/3492

Criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento per l'esercizio della professione di maestro di sci - (l.r. n. 26/2014 e r.r. n. 10/2004)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014 n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inserenti la montagna»;

Visto in particolare l'art. 11 della predetta l.r. n. 26/2014, che prevede che la Regione organizzi corsi di aggiornamento per l'esercizio della professione di maestro di sci, con la collaborazione del Collegio regionale dei Maestri di Sci della Lombardia, nonché degli organi tecnici della FISI;

Prevede altresì che:

- le modalità organizzative siano definite con regolamento;
- i maestri di sci hanno l'obbligo di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento inerente alla propria disciplina. Sono esonerati i maestri-istruttori degli aspiranti maestri di sci in regola con gli aggiornamenti annuali FISI;

Richiamato il vigente Regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 10 «Promozione e tutela delle discipline della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002 n. 26 - Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia», ed in particolare l'art. 11, comma 1, il quale stabilisce che la direzione generale competente per materia curi o promuova ogni anno l'organizzazione di corsi di aggiornamento per maestri di sci, distinti per ciascuna disciplina, con la collaborazione del Collegio regionale dei Maestri di Sci della Lombardia, degli istruttori nazionali della FISI, preferibilmente operanti in Lombardia e dell'associazione dei maestri di sci maggiormente rappresentativa a livello regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013, ed in particolare l'allegato territoriale dedicato alla montagna, ove è previsto il sostegno alla formazione professionale delle guide alpine e dei maestri di sci;

Ritenuto necessario definire un percorso che assicuri, attraverso l'esplicitazione di criteri per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento per l'esercizio della professione di maestri di sci,

distinti per ciascuna disciplina, un'ampia trasparenza nella costruzione dell'offerta, che garantisca:

- elevati livelli dello standard formativo;
- il massimo contenimento dei costi a carico dei soggetti partecipanti definendo in particolare:
 - compiti dei soggetti coinvolti nell'organizzazione e nell'attuazione delle azioni relative ai corsi di aggiornamento dei maestri di sci;
 - modalità di individuazione del soggetto fornitore dei servizi e della quota di iscrizione al corso di aggiornamento;

Visto l'Allegato A «Criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento per l'esercizio della professione di maestro di sci», che esplicita la definizione dei punti sopra riportati;

Ritenuto di approvare l'Allegato A «Criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento per l'esercizio della professione di maestro di sci», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «Criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento per l'esercizio della professione di maestro di sci», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di demandare alla Struttura organizzativa competente della Direzione Generale «Sport e Politiche per i Giovani» gli adempimenti attuativi del presente provvedimento;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio regionale dei Maestri di Sci della Lombardia e all'A.M.S.I., in quanto associazione dei maestri di sci maggiormente rappresentativa a livello regionale;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web regionale www.sport.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A

CRITERI E MODALITÀ PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI

1. FINALITÀ ED AMBITO DI RIFERIMENTO

La legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 prevede all'art. 11 che la Regione organizzi corsi di aggiornamento per l'esercizio della professione di maestro di sci, con la collaborazione del Collegio regionale dei Maestri di Sci della Lombardia, nonché degli organi tecnici della FISI.

Prevede altresì che:

- le modalità organizzative siano definite con regolamento;
- i maestri di sci hanno l'obbligo di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento inerente alla propria disciplina. Sono esonerati i maestri-istruttori degli aspiranti maestri di sci in regola con gli aggiornamenti annuali FISI.

Il Regolamento vigente - n. 10 del 6 dicembre 2004 - prevede all'art. 11, comma 1, che i corsi di aggiornamento siano organizzati annualmente in collaborazione anche con l'associazione dei maestri di sci maggiormente rappresentativa a livello regionale.

2. RUOLO DEI SOGGETTI COINVOLTI

Ai fini di una chiara e corretta modalità di attuazione delle diverse attività previste, vengono ripartiti i compiti dei soggetti coinvolti nell'organizzazione dei corsi di aggiornamento e nell'attuazione delle relative azioni.

Compiti della Regione

Compete alla Regione curare o promuovere annualmente l'organizzazione di corsi di aggiornamento per maestri di sci, distinti per ciascuna disciplina.

In particolare la Regione fissa la quota di iscrizione per ciascun corso e pertanto:

- individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, l'Ente formativo in grado di garantire il percorso di aggiornamento nel periodo approvato;
- approva il programma e le date di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

Compiti del Collegio Regionale dei Maestri di Sci e dell'A.M.S.I.

Tenendo conto della compatibilità tra esercizio della professione e tempi da dedicare all'aggiornamento, il Collegio regionale dei Maestri di Sci della Lombardia, di concerto con l'A.M.S.I. (in quanto associazione dei maestri di sci maggiormente rappresentativa a livello regionale):

- propone le date di svolgimento dei corsi;
- propone alla Regione, almeno 120 giorni prima delle date individuate per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento i programmi di aggiornamento annuale, indicando il numero di maestri di sci, distinti per ciascuna disciplina, da avviare nell'anno ai corsi di aggiornamento.

3. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO FORNITORE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO

Regione Lombardia, per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento si avvale di un Ente di formazione, individuato attraverso le procedure di evidenza pubblica di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in possesso dei i seguenti requisiti:

- Accreditamento al sistema lombardo della formazione professionale;
- Capacità di contrattualizzare istruttori FISI, preferibilmente iscritti all'albo regionale dei maestri di sci della Lombardia;
- Personale docente adeguato all'attuazione del programma di aggiornamento, per la parte non di competenza degli istruttori FISI.
- Conoscenza del mondo delle professioni della montagna e delle implicazioni rispetto alla specifica formazione ed esercizio professionale.

La proposta per la fornitura del servizio di organizzazione dei corsi di aggiornamento, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- Individuazione di idonea località per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento, con indicazione delle motivazioni e dei parametri utilizzati per la scelta della località stessa;
- Dotazione strumentale necessaria per l'attuazione della parte pratica e disponibilità di terreno innevato per l'esecuzione delle esercitazioni;
- Dotazione di sede e strumentazione adeguata per lo svolgimento delle lezioni d'aula;
- Svolgimento di attività organizzative e di segreteria, per garantire la gestione delle iscrizioni, la gestione dei corsi e il rilascio delle attestazioni di frequenza;
- Stipula di polizza di assicurazione per infortuni e per rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi a favore degli allievi e del personale docente e di altri soggetti coinvolti nell'attuazione dei corsi di aggiornamento;
- Costo complessivo dell'attuazione del programma declinata per voci di costo;
- Indicazione delle modalità di calcolo e determinazione della quota di iscrizione a carico dell'allievo.

Nel contratto di fornitura sarà prevista l'applicazione di penali, ovvero risoluzione dello stesso, in caso di ritardo o difformità del servizio rispetto a quanto formulato nella proposta.

L'Ente di formazione individuato, a fine attività, rendicherà a Regione Lombardia e al Collegio regionale dei Maestri di Sci in merito all'attività svolta, comunicando in particolare il numero di soggetti aggiornati e il volume delle risorse introitata.

A seguito dell'individuazione dell'Ente di Formazione:

- Regione Lombardia adotta il provvedimento di indizione dei corsi di aggiornamento, con l'indicazione dell'incarico all'Ente di formazione individuato e la determinazione della quota di iscrizione;
- Il Collegio regionale dei Maestri di sci e l'A.M.S.I. provvedono a dare massima diffusione dell'indizione dei corsi di aggiornamento, rendendo noti il programma, le date di svolgimento e la quota di iscrizione.